

CONVENZIONE

COLLABORAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI PRATICATI DAI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PUBBLICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI (L. 99/2009)

TRA

Il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica** (C.F. 80230390587), di seguito denominata **D.G.M.C.T.C.N.T.**, con sede in Roma, Via Sallustiana n. 53, rappresentato dal Direttore generale Avv. Loredana Gulino, domiciliato per l'esercizio della specifica funzione presso la sede della D.G.M.C.T.C.N.T.;

E

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., concessionaria autostradale (di seguito denominata **ASPI**) con sede legale in Roma, Via A. Bergamini 50, capitale sociale di Euro 622.027.000,00, Partita Iva, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 07516911000, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., in persona del Dott. Giorgio Moroni munito dei necessari poteri giusta procura Notaio Salvatore Mariconda di Roma, Rep. n. 16402, Racc. n. 11013 del 30.3.2020;

PREMESSO CHE

- a) la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, all'articolo 51, rubricato *Misure per la conoscibilità dei prezzi carburanti*, prevede che *al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato*;
- b) il comma 2, del citato articolo 51, rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, della loro acquisizione ed il successivo trattamento, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito *internet* del Ministero medesimo ovvero attraverso altri sistemi di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori;
- c) dall'applicazione delle richiamate norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- d) in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste;
- e) il Decreto 15 ottobre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie ordinaria, n. 277 del 26 novembre 2010 prevede che l'obbligo di comunicazione di cui alla citata normativa è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi *self service* e senza avvalersi dell'operatore; il medesimo decreto altresì prevede l'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti, nei casi di variazione in aumento dei prezzi almeno contestualmente all'applicazione delle stesse, nonché in assenza di variazioni in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
- f) il DM di cui sopra prevede che la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sentite le altre Direzioni generali del Ministero interessate, possa stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, o comunque nell'ambito delle risorse disponibili, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del predetto decreto, manifestino l'interesse a sponsorizzare o a gestire i relativi servizi aggiuntivi ed offrano sufficienti garanzie di riservatezza, imparzialità e trasparenza nella gestione degli stessi, con priorità per i soggetti pubblici, per quelli rappresentativi di operatori interessati e operanti senza finalità di lucro, nonché per gli organi di informazione e i gestori di telefonia, ai fini della migliore attuazione del sistema di trasmissione dei prezzi e di facilitare la diffusione delle relative informazioni nonché per la graduale introduzione di altre forme di comunicazione alternative o semplificate da parte dei gestori dei prezzi praticati dei carburanti, quali comunicazioni telefoniche o mediante messaggi trasmessi con sistemi di telefonia mobile o altre forme di comunicazione automatica o intermediata da soggetti a tal fine autorizzati, nonché al fine della graduale introduzione di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo;
- g) in base al DM 15 ottobre 2010 è stato avviato il monitoraggio dei prezzi dei carburanti sulle tratte autostradali a decorrere dal 1 febbraio 2011, e in data 28 febbraio 2011 è stata siglata una convenzione tra la D.G.M.C.C.V.N.T. e ASPI al fine di semplificare la trasmissione dei prezzi da parte dei gestori autostradali della quale si avvalgono attualmente più di 107 impianti;
- h) in base al decreto 17 gennaio 2013 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 63 del 15 marzo 2013, è stato esteso gradualmente l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale e per i restanti distributori, di cui all'art. 1 comma 4, lettere b) e c) del DM 15 ottobre 2010 per cui dal 16 settembre 2013 l'obbligo di comunicazione è operativo per tutti gli impianti di tutta la rete autostradale e stradale, anche urbana, senza distinzioni di tipologie di carburanti e di forme di vendita.
- i) i gestori devono adempiere, in base alla riferita normativa, all'obbligo di comunicazione inviando la comunicazione esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (*form*), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico (di seguito "Osservaprezzi carburanti"), a cui si accede attraverso un apposito sistema di

autenticazione, accessibile dall'indirizzo internet <https://carburanti.mise.gov.it/>, come indicato dal DM 17 gennaio 2013, in grado di raccogliere le singole comunicazioni trasmesse, necessarie all'adempimento degli obblighi prescritti, nonché darne idonea pubblicizzazione.

- j) nell'interesse dei consumatori e dei soggetti coinvolti nella trasmissione dei prezzi dei carburanti effettivamente praticati al consumo, il Ministero ritiene opportuno realizzare le suddette forme di collaborazione nell'ambito di una strategia volta a semplificare gli oneri di comunicazione imposti agli operatori di settore, favorendo nel contempo la massima diffusione delle informazioni così raccolte, attraverso l'utilizzo di sistemi automatici di comunicazione. A tal fine il Ministero, nel realizzare il database di raccolta dei prezzi dei carburanti, ha predisposto gli opportuni servizi atti a raccogliere i flussi di dati come trasmessi dai sistemi suddetti, sulla base delle specifiche di cui all'Allegato tecnico alla presente Convenzione;
- k) in base all'art. 2 del Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40) i gestori delle reti autostradali devono rendere disponibili tramite strumenti di informazione di pubblica utilità (c.d. benzacartelloni) i prezzi praticati presso gli impianti situati lungo la rete autostradale, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nella Delibera CIPE del 20 luglio 2007, n. 69/2007;
- l) ASPI, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, n. 40, ha da tempo predisposto e tuttora gestisce - ai fini della pubblicazione di prezzi sui c.d. "benzacartelloni" e sul sito www.autostrade.it - un sistema informatizzato di raccolta dei prezzi praticati al consumo di benzina e gasolio tradizionali erogati in modalità self service, almeno per i cd. "mezzi leggeri", dai gestori autostradali ubicati presso le Aree di servizio lungo la rete di competenza, sistema formato da componenti *hardware* e *software*, atte a consentire ai gestori l'inserimento - mediante *user* e *password* identificative riservate - la gestione e l'aggiornamento dei prezzi via *web* e mediante risponditore telefonico ad albero vocale (di seguito: il "Sistema")
- m) come richiamato al precedente punto f) il DM 15 ottobre 2010 prevede che la D.G.M.C.C.V.N.T. può stipulare convenzioni, a titolo non oneroso, per facilitare la diffusione delle informazioni e che al fine di fornire una più completa informazione al consumatore ASPI possa utilizzare le informazioni raccolte nell'ambito dell'Osservatorio prezzi carburanti per sopperire a temporanee mancate comunicazioni dei prezzi da parte dei gestori per gli impianti che non si avvalgono della Convenzione per la trasmissione dei prezzi;
- n) in base al d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 93 "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, la "Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del consumatore e la Normativa tecnica" di seguito denominata D.G.M.C.T.C.N.T. svolge, tra le altre funzioni, la seguente funzione: monitoraggio dei prezzi e iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti;
- o) la D.G.M.C.T.C.N.T ed ASPI, anche ad esito delle Convenzioni stipulate in data 28 febbraio 2011, del 10 ottobre 2014 e del 19 ottobre 2016 e successiva proroga, intendono sottoscrivere un nuovo accordo per la trasmissione dei prezzi dei carburanti praticati, nonché intendono continuare le attività di utilizzo dei dati da parte di ASPI di cui al successivo art. 2;

tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

Articolo 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Con la presente Convenzione la D.G.M.C.T.C.N.T. ed ASPI in attuazione dell'articolo 51 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e, dell'art. 3, comma 1 del citato decreto del 15 ottobre 2010, concordano di disciplinare lo scambio dei prezzi raccolti dai rispettivi sistemi secondo i dettagli articolati di seguito:

1. la D.G.M.C.T.C.N.T. potrà avvalersi del Sistema realizzato da ASPI per la gestione del servizio di raccolta e trasmissione dei prezzi dei carburanti praticati, così come comunicati dai gestori degli impianti delle aree di servizio presenti lungo le tratte di competenza di ASPI, nonché i prezzi dei carburanti comunicati dai gestori delle aree di servizio di altre concessionarie che partecipano al Sistema. La D.G.M.C.T.C.N.T. potrà utilizzare i dati sui prezzi dei carburanti praticati comunicati dai gestori degli impianti delle aree di servizio presenti nel Sistema al fine della pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico sul sito internet del Ministero medesimo ovvero attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori, in conformità all'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed al sopra citato DM 15 ottobre 2010. Il Sistema, limitato alla sola raccolta e trasmissione dei prezzi inseriti dai gestori attraverso la piattaforma informatica già realizzata ed in uso sulle tratte autostradali gestite dalla concessionaria, anche attraverso le altre concessionarie che hanno condiviso la piattaforma informatica, consente ai gestori degli impianti delle aree di servizio autostradali l'immissione continua dei prezzi dagli stessi fissati, in ottemperanza a quanto prescritto dalle norme indicate in premessa, secondo la cadenza, le modalità di erogazione e le tipologie di carburanti ivi previste;
2. Il Sistema, dovrà consentire, in ogni caso, la trasmissione, sicura, riservata e in tempo reale, delle informazioni raccolte - necessarie al Monitoraggio dei prezzi dei carburanti implementato dal Ministero dello sviluppo economico - attraverso le specifiche tecniche di comunicazione diretta tra i sistemi di immissione dei dati da parte dei gestori ed i database dell'applicativo Osservaprezzi carburanti, come dettagliato nell'Allegato tecnico lett. j) delle premesse;
3. Sarà mantenuto l'attuale sistema di *help desk* per la corretta trasmissione dei prezzi praticati, già operativo presso gli uffici della concessionaria, per un supporto tecnico, necessario ai gestori della rete ASPI coinvolti nel monitoraggio realizzato dal Ministero;
4. L'utilizzo dei dati, presenti sul Sistema realizzato da ASPI, da parte della D.G.M.C.T.C.N.T. , dovrà avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza, sicurezza e imparzialità nella gestione dei dati forniti dal gestore, unico soggetto responsabile della determinazione finale dei prezzi dei carburanti erogati e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità scelte da quest'ultimo per l'invio delle informazioni sui prezzi;

Il Sistema consente la tracciabilità delle informazioni inserite dai gestori, in termini di orario dell'immissione e univocità del profilo di accesso, corrispondente alla specifica Area di Servizio;

5. ASPI mettendo il Sistema a disposizione della D.G.M.C.T.C.N.T., non risponde in alcun modo per il mancato/errato/non tempestivo inserimento del prezzo da parte dei gestori, né in relazione alla correttezza e veridicità degli stessi prezzi comunicati ad ASPI dai gestori, in considerazione dell'onere informativo in capo ai gestori degli impianti circa la comunicazione dei prezzi praticati;

6. Sarà cura di ASPI comunicare alla D.G.M.C.T.C.N.T. eventuali disservizi che dovessero interessare il Sistema in relazione ai quali ASPI si attiverà tempestivamente ai fini del relativo ripristino;
7. I gestori che intendono avvalersi della Convenzione con ASPI per la trasmissione dei prezzi al Ministero ai sensi dell'art. 51 L. 99/2009 esprimono alla D.G.M.C.T.C.N.T. la volontà di delega alla trasmissione dei prezzi al Ministero esclusivamente selezionando, nell'ambito del *form on-line*, la Convenzione prescelta tra quelle disponibili nell'apposita sezione dell'applicativo "Osservaprezzi carburanti";
8. Gli eventuali rapporti tra i singoli gestori di impianti di carburanti e ASPI esulano dall'oggetto di questa Convenzione;
9. Al fine di semplificare il sistema di raccolta e di pubblicazione dei dati a favore dei consumatori, la D.G.M.C.T.C.N.T. consente ad ASPI, sulla base delle specifiche tecniche di cui all'Allegato tecnico (Paragrafo 2), di utilizzare i dati di interesse raccolti tramite il sito "Osservaprezzi carburanti" al fine di pubblicarli negli strumenti di informazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7;
10. La D.G.M.C.T.C.N.T., mettendo a disposizione di ASPI tali informazioni, non risponde in alcun modo per il mancato/errato/non tempestivo inserimento del prezzo da parte dei gestori, né in relazione alla correttezza e veridicità degli stessi prezzi comunicati, in considerazione dell'onere informativo in capo ai gestori degli impianti circa la comunicazione dei prezzi praticati. L'utilizzo dei dati di Osservaprezzi carburanti da parte di ASPI non esonera i gestori dall'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 2 del DL 31 gennaio 2007, n. 7, ferma restando la possibilità per i gestori di provvedere invece con un'unica comunicazione ai sensi della Convenzione di cui al punto 7;
11. Eventuali modifiche al Sistema che dovessero essere richieste dalla D.G.M.C.T.C.N.T. dovranno essere previamente concordate con ASPI.

Articolo 3

Esecutività, termine di realizzazione dei servizi, modifiche

La presente convenzione diventa esecutiva dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni, ove richieste dalla legge.

La messa a disposizione del Sistema da parte di ASPI a D.G.M.C.T.C.N.T. cesserà il 31 dicembre 2022, salvo la possibilità di ulteriori due anni di proroga che potrà essere concordata tra le Parti mediante scambio di lettere precedente alla suddetta data di scadenza, o eventualmente, in data precedente nella quale cessino gli obblighi di comunicazione dei prezzi di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99.

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente convenzione dovrà essere formalizzata esclusivamente in forma scritta.

Articolo 4

Corrispettivo e oneri finanziari

La presente Convenzione, non prevede oneri a carico di D.G.M.C.T.C.N.T., come previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, né corrispettivi o oneri a carico di ASPI.

Articolo 5

Referenti

Per la gestione degli aspetti operativi e amministrativi i responsabili dell'attuazione sono, per ASPI, il Dottor Antonio Vassallo Responsabile Sviluppo Aree di Servizio, e, per la D.G.M.C.T.C.N.T., la Dott.ssa Simona Angari, dirigente della Div. XII - "Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario".

E' facoltà di entrambe le Parti sostituire in ogni tempo il proprio responsabile, dandone preventivo avviso all'altra Parte.

Articolo 6

Recesso e risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno sessanta giorni, tempo necessario per consentire di diffondere l'informazione ai gestori che si avvalgono della presente Convenzione. Qualora intervengano mutamenti normativi o circostanze sopravvenute che, incidendo sull'oggetto della presente convenzione o sull'attività delle parti, rendano non più di interesse, a giudizio del Ministero dello sviluppo economico, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente.

Articolo 7

Utilizzo dei dati

I dati forniti dal sistema di raccolta centralizzata di prezzi dei carburanti, attraverso la piattaforma informatica di cui alla presente convenzione, confluiranno nei database dell'applicativo realizzato all'indirizzo web <https://carburanti.mise.gov.it/> e sono utilizzabili senza alcuna limitazione da parte del Ministero per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per l'attività di monitoraggio, comunicazione al pubblico, elaborazione statistica. I medesimi dati restano utilizzabili da parte di ASPI secondo gli eventuali accordi intercorsi fra ASPI ed i gestori interessati e nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Le informazioni sui prezzi rese disponibili dalla D.G.M.C.T.C.N.T. possono essere utilizzate da ASPI per la pubblicazione delle stesse tramite gli strumenti di informazione di pubblica utilità. Gli stessi possono essere ceduti a terzi solo previo accordo con la D.G.M.C.T.C.N.T.

Il presente atto viene redatto in forma digitale e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Roma,

22/01/2021

Per il

MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Direttore Generale della D.G.M.C.T.C.N.T.
(Avv. Loredana Gulino)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive
modifiche*

Per

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A

Il Direttore Aree di Servizio
(dott. Giorgio Moroni)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive
modifiche*